Nuovo Statuto dell'Associazione Scientifica
GRUPPO ITALIANO di PATOLOGIA FORENSE (GIPF)
(approvato dall'Assemblea dei Soci a Pavia il 17/04/2026)

DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO

Art. 1
E' costituita l'Associazione Scientifica "Gruppo Italiano di Patologia Forense", gruppo di studio scientifico affiliato alla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e delle Scienze Forensi e Criminalistiche (SIMLA) con sede legale in Roma e sede operativa presso la città di residenza del Presidente.

Art. 2
L'Associazione non ha fini di lucro, politici e sindacali ed ha durata illimitata.
L'Associazione ha come logo un simbolo grafico recante il nome "GIPF".
L'Associazione ha dimensione nazionale e svolge attività culturale, scientifica e di formazione. A tal fine L'Associazione può avvalersi della collaborazione di altre Società o Associazioni che operano nello stesso ambito culturale e scientifico.

Art. 3
L'Associazione persegue i seguenti scopi:
- coordinare, promuovere e diffondere tutte le tematiche inerenti la Patologia con finalità forensi anche attraverso pubblicazioni periodiche e/o materiale divulgativo ovvero attraverso il proprio sito e ai correlati profili social.
- svolgere e promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti dei Soci, nel proprio
ambito specialistico di competenza, con programmi di attività formativa, eventualmente accreditati ECM
- collaborare con il Ministero della Salute, della Giustizia, o altri Ministeri di interesse nello specifico campo applicativo, con le Forze di Polizia Giudiziaria, l'Autorità Giudiziaria e altre Istituzioni Pubbliche, con le Regioni, con le Aziende sanitarie e con altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche
- collaborare alla soluzione di problematiche patologico forensi nelle sedi istituzionali
- promuovere trials di studio, ricerche scientifiche nazionali e locali, e rapporti di collaborazione con altre organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali

RAPPORTI CON ALTRE SOCIETA' SCIENTIFICHE

Art. 4.
Il GIPF è il "Gruppo di Lavoro Italiano" affiliato alla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e delle Scienze Forensi e Criminalistiche (SIMLA) per le attività scientifiche e formative in ambito di Patologia Forense. Pur operando in piena autonomia, il GIPF agisce in sinergia con SIMLA e il suo Consiglio Direttivo.
IL GIPF ha rapporti di collaborazione scientifica anche con gli altri gruppi di studio italiani affiliati a SIMLA ed in particolare, per le finalità forensi sia su cadavere che su vivente, con il GEFI (Gruppo dei Genetisti Forensi Italiani), il GTFI (Gruppo Tossicologici Forensi Italiani) il GIEF (Gruppo Italiano Entomologi Forensi) e il GIAOF (Gruppo Italiano di Antropologia ed Odontologia Forense)
Il GIPF intrattiene rapporti scientifici anche con società internazionali ivi compreso il N.A.M.E. (National Association of Medical Examiner), come da Memorandum of Understanding (MOU) siglato il 9/7/2023 da i Presidenti protempore e con rinnovo automatico ogni 3 anni.

PATRIMONIO

Art. 5
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quote associative determinate dall'Assemblea ordinaria, contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, proventi dell'attività editoriale.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione si avvale anche di prestazioni volontarie e della collaborazione di terzi.
L'Associazione non prevede alcuna partecipazione ad attività imprenditoriali.
Le somme provenienti dalla alienazione di beni sociali, da lasciti e da donazioni sono da destinare ad incremento del patrimonio e devono essere impiegate nell'acquisto di immobili o in titoli di stato o garantiti dallo stato o equivalenti.

SOCI

Art. 6
I Soci sono distinti in Soci ordinari e Soci onorari.
I Soci ordinari sono:
i laureati in medicina e chirurgia e i docenti del settore scientifico-disciplinare MEDS-25A– Medicina Legale
I Membri associati sono:
i laureati in scienze biologiche e naturali, biotecnologie ad indirizzo forense, chimica, giurisprudenza ovvero cultori delle scienze forensi che abbiano interesse ai problemi della patologia forense.

I Soci onorari sono:
- in numero non superiore ad ¼ dei soci ordinari
- vengono nominati dall'Assemblea generale ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 10 soci, fra personalità italiane o straniere assurte a particolare rinomanza nel campo della Patologia Forense e che abbiano conseguito particolari benemerenze o che si siano particolarmente distinti nell'ambito scientifico della Patologia Forense o che si siano resi di particolare utilità per il GIPF

I Soci ordinari ed onorari hanno:
- il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto, nonché per l'elezione del Consiglio Direttivo, il tutto senza limitazione alcuna.

I membri associati hanno diritto di partecipare all'assemblea e ad ogni attività associativa ma non hanno diritto di voto.
La qualifica di Socio ordinario viene approvata dal Consiglio Direttivo, per votazione a maggioranza semplice.
Le domande di proposte dei nuovi soci, corredate dal curriculum vitae e didattico, scientifico e/o professionale, devono essere controfirmate da due Soci ordinari e presentate dall'interessato al Presidente o al Segretario che le porterà in discussione in Consiglio Direttivo.
L'ammissione dei membri associati avviene tramite presentazione di curriculum.
La qualifica di Socio non può venire usata per scopi propagandistici

Art. 7
I Soci sono tenuti al pagamento di quote annuali, l'entità delle quali è stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
L'obbligazione al versamento della quota sociale dura un anno e scade al 31 dicembre; salvo rinuncia espressa prima della scadenza l'obbligazione s'intende rinnovata per un altro anno solare.
Il socio che, per quanto sollecitato, non provvede al pagamento della quota viene considerato moroso ed invitato a regolarizzare la propria posizione economica, o, in alternativa, viene considerato decaduto dopo due anni.
I soci, inoltre, possono essere esclusi dal GIPF per i seguenti motivi:
1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
2) quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al GIPF;
3) per atti o comportamenti ritenuti non decorosi, non rispettosi del codice deontologico della professione medica e più in generale delle norme di buona condotta dettate dalla legge.

Le eventuali esclusioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. II provvedimento di esclusione deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

ORGANI SOCIALI

Art. 8
Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 9
L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento della quota sociale e dai membri associati.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
Le convocazioni vengono effettuate a mezzo posta elettronica o attraverso comunicazione sul sito.
L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
L'Assemblea potrà altresì essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da almeno il 20 % dei Soci e, nella richiesta, siano indicati motivati argomenti da trattare.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e, a seguire, dal Segretario o dal Consigliere più anziano.
Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti presenti.
All'Assemblea dei Soci Ordinari spetta in particolare:
- discussione e approvazione della relazione annuale e di eventuale resoconto finanziario del Consiglio Direttivo;
- elezione del Consiglio Direttivo mediante votazione segreta su un'unica scheda o per acclamazione in caso di lista di candidati non eccedente il numero dei consiglieri ammessi nel Consiglio Direttivo
- scioglimento del Consiglio Direttivo;
- nomina dei Soci onorari;
- ratifica dei Soci ordinari accettati dal Consiglio Direttivo;
- ratifica di pubblicazioni di linee guida, buone pratiche o linee di indirizzo sulla patologia forense proposte o elaborate dal Consiglio Direttivo
- approvazione dell'importo di contributi finanziari dei Soci proposto dal Consiglio Direttivo-
- decisione su variazioni dello Statuto;
- decisione sullo scioglimento del GIPF.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti, anche per le deliberazioni aventi per oggetto modifiche di statuto.
Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10
Tutti i Soci ordinari in regola con la quota associativa possono essere eletti quali membri degli organi sociali.
Almeno tre mesi prima del rinnovo delle cariche il Segretario comunica la data delle nuove elezioni che possono essere indette anche in occasione di eventi congressuali del GIPF. Qualsiasi socio ordinario in regola con la quota associativa può presentare la propria candidatura per l'elezione del consiglio direttivo.
L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo mediante votazione segreta su unica scheda in cui vengono espresse fino a dodici preferenze: il Consiglio Direttivo così formato procede alla elezione del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
Se il numero dei candidati non eccede quello degli eleggibili il Consiglio Direttivo può essere eletto per acclamazione dell'Assemblea.
L'Assemblea provvede all'approvazione del bilancio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla sua gestione e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11
La Società è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da 11 Consiglieri a cui vanno aggiunti, il Past-President e il Presidente Onorario (se nominato) che hanno ruolo consultivo. Si intende per Past-President il Presidente dell'associazione in carica nell'ultimo triennio.
Se richiesto, può far parte del consiglio direttivo, solo con ruolo consultivo un rappresentante delegato ai rapporti con il GIPF incaricato dalla SIMLA e dalla Consulta dei Giovani Medici Legali Universitari.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa, uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo, provvederà a cooptare il mancante sostituendolo con il primo dei non eletti dall'Assemblea generale. Se non vi sono non eletti il consiglio direttivo resta comunque in carica e operativo fino alla prima utile Assemblea generale elettiva.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di metà dei Consiglieri.
Esso deve essere convocato almeno una volta all'anno per la redazione del Bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Per la validità delle riunioni

del Consiglio Direttivo, occorre la presenza della maggioranza semplice dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, che quindi proporrà, sempre tra i componenti del Direttivo, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere anche congiunte.
Il Consiglio Direttivo ha, tra l'altro, competenza per:
-deliberazione sulla convocazione dell'Assemblea, alla cui convocazione formale provvederà il Segretario;
- attuazione di iniziative per favorire lo sviluppo e gli scopi della società;
- determinazione dell'ammontare delle quote sociali da sottoporre all'Assemblea;
I membri del Consiglio Direttivo non sono retribuiti e non hanno diritto a rimborso spese.

PRESIDENTE
Art. 12
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In caso di urgenza, assume ogni decisione ritenuta opportuna, salvo darne comunicazione al Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione.
Spetta, in particolare, al Presidente l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività scientifica, culturale e didattica del GIPF, dopo aver sentito le opinioni e le proposte di tutti i consiglieri.
Il Presidente, inoltre, coordina i rapporti con la SIMLA e con i Gruppi Scientifici e/o Associazioni scientifiche ad essa affiliati.
Se lo ritiene, il Presidente può delegare uno o più componenti del Consiglio Direttivo ai rapporti con SIMLA e con gli altri Gruppi Scientifici e/o Associazioni scientifiche affiliati a SIMLA.
Il Presidente resta in carica tre anni e il suo mandato può essere rinnovato per una sola volta per altri tre anni.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, alla cessazione del suo mandato triennale, rinnovabile per una sola volta, assume la figura di Past President e può partecipare, solo per il triennio successivo, alle riunioni del successivo Consiglio Direttivo con ruolo consultivo.

VICE-PRESIDENTE
Art. 13
Co-adiuva il Presidente nell'organizzazione ed il coordinamento dell'attività scientifica, culturale e didattica del GIPF. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di indisponibilità

SEGRETARIO
Art. 14
Ha le responsabilità generali organizzative e di segreteria nei confronti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci ordinari. Tiene, inoltre, i rapporti di corrispondenza con la SIMLA e con i Gruppi e/o associazioni scientifiche ad essa afferenti.

TESORIERE
Art. 15
Il Tesoriere è rivestito dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi in ossequio alle direttive fissate dal Consiglio Direttivo. Oltre all'amministrazione di possibili fondi sociali del GIPF derivanti dall'eventuale versamento di contributi deliberati dall'Assemblea dei Soci ordinari, è il custode delle quote sociali.

ESERCIZIO
Art. 16
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.
A tale scopo il bilancio dovrà essere depositato presso la sede legale dell'Associazione e inviato ai Soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la sua approvazione affinché i soci possano prenderne visione.
Le rendite del patrimonio e gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegate secondo le disposizioni dettate dall'assemblea.
L'Associazione potrà essere liquidata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in regola con i pagamenti.
In caso di messa in liquidazione, l'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri.
I beni costituenti il patrimonio verranno devoluti integralmente ad altri enti senza fini di lucro aventi scopi affini.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile.